CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio dell'8 settembre 2026

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte Presidente - *Relatore*

Dott. Lorenzo Gattoni Primo Referendario

Dott.ssa Antonella Romanelli Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale" e in particolare l'art. 2;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004,

avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 del 18 maggio 2026;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco di Acerenza con nota prot. n. 4548 del 25 agosto 2026, pervenuta a mezzo del portale "Centrale pareri" in data 27 agosto 2026;

VISTA l'ordinanza n. 18/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per la Camera di consiglio del 8 settembre 2026;

UDITO il magistrato relatore Dott. Giuseppe Tagliamonte.

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in premessa, avente ad oggetto: "*Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 – Utilizzo di risorse pubbliche per interventi di riqualificazione su immobile di proprietà di ente ecclesiastico nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027*", acquisita al prot. n. 1589 del 27 agosto 2026, il Sindaco del Comune di Acerenza ha richiesto a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, un parere sul "***se**, alla luce dei principi di sana gestione finanziaria, economicità, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrazione, **un ente locale possa destinare risorse pubbliche, anche derivanti da finanziamenti regionali e/o da fondi europei, alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione di un immobile appartenente a un soggetto privato, nella fattispecie un ente ecclesiastico, qualora, all'esito***

dell'intervento, la proprietà e piena disponibilità del bene permangano in capo al soggetto privato che potrà disporne a proprio piacimento, senza che il Comune, una volta ottenuto il finanziamento e aver proceduto con i relativi lavori, potrà beneficiare di alcuna utilità né dall'utilizzo diretto del bene né tantomeno dalla concessione dello stesso a privati" (enfasi del richiedente).

L'istante chiede, altresì, "*se, nell'ambito dei principi sopra richiamati, debba assumere rilievo, ai fini della valutazione della sana gestione finanziaria, la proporzionalità tra l'entità dell'investimento pubblico, la durata della destinazione del bene alle finalità pubbliche e l'utilità concretamente assicurata alla collettività, nonché la previsione di adeguati meccanismi di salvaguardia e/o restitutori nell'ipotesi di cessazione anticipata della destinazione di interesse generale*".

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, occorre verificare il rispetto del perimetro normativo legittimante, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il ricorso alla funzione consultiva della Corte dei conti da parte del Sindaco di Acerenza con la richiesta oggetto di odierno esame.

In proposito, occorre osservare che la funzione consultiva esercitata dalla Corte dei conti è stata recentemente ampliata e ulteriormente regolamentata dall'art. 2 della legge n. 1/2026, che ha stabilito che: "*1. La Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione*

nomofilattica sull'attività consultiva esercitata dalla sezione centrale e dalle sezioni regionali ai sensi del presente comma. 2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione".

La portata della novella legislativa è stata specificata dalle Sezioni riunite in sede di controllo, che hanno osservato come deve ritenersi che: «*la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete", ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale "nuovo paradigma della funzione consultiva", l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente. Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "Grundnorm" della funzione consultiva*» (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026).

Alla luce di ciò, ritiene il Collegio che permanga la necessità di verificare, innanzitutto, l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità richiesti per l'attivazione dell'azione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'Ente che ha la capacità di proporre l'istanza e dell'organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, il cui perimetro è stato oggetto di numerosi interventi ermeneutici della Corte dei conti, nonché il carattere generale ed astratto degli stessi quesiti sottoposti a valutazione consultiva.

Ammissibilità soggettiva

Nel caso di specie, e sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, sia perché formulata da uno degli Enti, il Comune, espressamente e tassativamente legittimati dalla norma (art. 7, comma 8, l. 131/2003) all'attivazione della funzione consultiva, sia perché proveniente dal Sindaco del Comune di Acerenza nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Deve, anche, rilevarsi che l'istanza in esame è stata trasmessa a questa Sezione dal Comune di Acerenza in via diretta, e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo previsto dall'art. 123, comma 4, della Costituzione e individuato dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, come quello attraverso il quale di norma, se istituito, i Comuni, le Province e le città metropolitane possono formulare pareri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Basilicata, istituito con L.R. 21 aprile 2021, n. 13, risulta essere stato costituito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. citata, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 42 del 21 ottobre 2025.

Lo stesso, insediatosi in data 17 dicembre 2025, non risulta, però, anche in assenza di comunicazioni istituzionali ufficiali, essere ancora pienamente operativo, così che il Collegio ritiene che il mancato inoltro, nel caso di specie, dell'istanza per il tramite del CAL non costituisca causa ostativa di ammissibilità soggettiva della stessa; e ciò anche considerando che, giusta il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 citata, nel prevedere che le richieste di parere possano essere formulate "*di norma*" tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, non esclude che "*ci sia un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 7/2025/PAR, 119/2024/PAR, 108/2024/PAR, nonché in senso analogo, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 1/2019/PAR, 40/2017/PAR, 42/2018/PAR, 1/2026/PAR, 98/2026/PAR).

Tanto precisato, il Collegio ribadisce, tuttavia, che l'avvenuta costituzione del

CAL della Regione Basilicata e la sua futura piena operatività imporranno di valorizzare il ruolo di detto Organo quale momento di raccordo tra le autonomie locali e la Corte dei conti nello svolgimento della funzione consultiva ad essa assegnata dalla L. n. 131/2003. È pertanto auspicabile, per il futuro, che gli enti locali interessati non si sottraggano alla forma procedimentalizzata di trasmissione delle richieste di parere di cui all'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, atteso che il CAL *"è destinato a svolgere, tra l'altro, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere degli Enti locali da sottoporre alle Sezioni regionali di controllo"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 37/2018/PAR, 1/2026/PAR, 19/2026/PAR e 98/2026/PAR). La modalità di trasmissione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali è, peraltro, ritenuta dalle Sezioni riunite, seppur non prevista dalla novella introdotta dalla legge n. 1/2026, *"ancora attuale e dovrebbe, anzi essere osservata, laddove operativa, atteso che la stessa, lungi dal comportare aggravamento procedurale, potrebbe contribuire ad una migliore razionalizzazione ed efficientamento della stessa attività consultiva in sede territoriale"* (cfr. Corte dei conti, Sez. Riun. Delib. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 cit.).

Ammissibilità oggettiva

1. Con riferimento alla verifica del profilo di ammissibilità oggettiva della richiesta, il Collegio premette che la funzione consultiva della Corte dei Conti è circoscritta alla *"materia di contabilità pubblica"* da intendersi come non circoscritta ai temi di semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, pur non potendosi estendere alla ricomprensione di tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa in quanto *"le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali"* (cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). E' stato infatti evidenziato che la funzione consultiva della Corte dei Conti sarebbe troppo limitata se non potesse avere ad oggetto tutti quei *"quesiti che risultino connessi*

alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Alla luce di quanto esposto, dunque, saranno da ritenersi inammissibili quelle richieste di parere che non presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza e che concernano valutazioni di casi o atti gestionali specifici tali da determinare un'ingerenza della Corte dei Conti nella concreta attività dell'Ente fino a configurare una vera e propria compartecipazione di questa all'amministrazione attiva, con conseguenti gravi ed insanabili profili di incompatibilità con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti quale organo magistratuale.

E ciò anche dopo le novità introdotte dall'art. 2 della legge n. 1/2026. Osservano al riguardo le Sezioni Riunite in sede di controllo che "*Nell'ottica di una ricostruzione unitaria della funzione consultiva, detta disposizione, per come articolata, consolida la tradizionale competenza, in capo alle sezioni regionali, a rendere pareri, in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, su questioni generali ed astratte che estende, intestandola alla Sezione centrale di legittimità, anche nei confronti delle amministrazioni centrali e degli organismi di diritto pubblico (cfr. SCCLEG/8/2026). D'altro canto, introduce una funzione consultiva ulteriore su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti (PNC), subordinata alla ricorrenza di determinate condizioni speciali di ammissibilità, riferibile tanto alla Sezione centrale di legittimità quanto alle sezioni regionali di controllo*" (cfr. Corte dei conti, Sez. Riun. Delib. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 cit.).

L'attività consultiva delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti continua, pertanto, ad essere caratterizzata dal compito di fornire agli enti locali "l'avviso giuridico oggettivo" di un organo magistratuale, indipendente e terzo,

in ordine all'interpretazione di disposizioni di legge (che devono essere indicate dall'Ente) in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa. Sul punto, è opportuno sottolineare che "*il quesito, pur se ovviamente originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve avere quale precipua finalità quella di acquisire chiarimenti e/o indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti afferenti alla contabilità pubblica; a contrario, non è possibile richiedere valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza (e discrezionalità) dell'Amministrazione*" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 163/2022/PAR).

La richiesta di parere, inoltre, deve essere preventiva rispetto all'adozione da parte dell'Amministrazione di concreti atti di gestione ad essa connessi, non essendo ammissibile l'esercizio "postumo" della funzione consultiva, con risultati quasi convalidanti di comportamenti amministrativi già posti in essere o di provvedimenti già adottati.

L'ausilio consultivo, infine, non può interferire con le funzioni requirenti e/o giurisdizionali della Corte dei conti né con quelle proprie di altri organi giudiziari: la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006 ha esplicitamente affermato che la Corte dei conti, nell'ambito dell'attività consultiva, non deve inserirsi in vertenze di carattere giudiziario in atto "*o in via di instaurazione*", come può emergere, ad esempio, da un conflitto prodromico ad un contenzioso. La medesima Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 24/2019/QMIG) si è ulteriormente pronunciata nel senso che "*la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). La funzione*

consultiva della Corte dei conti, infatti, non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari".

2. In considerazione di quanto sin qui evidenziato, il Collegio reputa la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Acerenza inammissibile dal punto di vista oggettivo.

Il quesito posto non solo risulta privo dei necessari caratteri di generalità ed astrattezza essendo diretto ad ottenere da questo Collegio una vera e propria "consulenza" ai fini della successiva adozione da parte dell'Ente di un atto gestionale concreto e specifico, quale la rinuncia alla realizzazione del progetto approvato e finanziato con fondi comunitari, che ricade viceversa nella sua esclusiva competenza e discrezionalità, ma appare anche configurare ipotesi di potenziale contrasto esaminabili da altre autorità giudiziarie.

Non sfugge al Collegio che un avallo preventivo in questa sede alle scelte da parte del Comune di Acerenza determinerebbe l'introduzione surrettizia di forme non consentite di cogestione amministrativa. Al riguardo si sottolinea che i requisiti della generalità e dell'astrattezza devono sussistere nei termini specificati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, secondo cui "*L'esigenza che i quesiti siano formulati in termini generali e astratti non implica...un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto...Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali*".

Del resto, che il richiedente, al di là della clausola di stile secondo la quale "*La richiesta viene formulata al fine di consentire all'Amministrazione comunale di orientare le proprie determinazioni future nel rispetto dei principi di sana gestione*

finanziaria e di tutele delle risorse pubbliche", si mostri interessato a risolvere una questione concreta è confermato dal fatto che vengono offerti in allegazione al quesito posto una scrittura privata, avente ad oggetto "*Nulla-osta comodato gratuito a tempo determinato di beni immobili"*, sottoscritta tra la Parrocchia di Acerenza Assunzione Maria Vergine e il Comune di Acerenza, e "*Scheda operazione: n. 7 Recupero, conservazione e valorizzazione di Palazzo Vosa*", nell'ambito del Programma regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027.

Tanto precisato e deciso, il Collegio osserva, in termini generali ed astratti, e con specifico riferimento alla fase di sviluppo e definizione del complesso procedimento di finanziamento, come la prospettata, ed evidentemente sopraggiunta, "volontà di rinuncia" dell'Ente alla realizzazione dell'intervento appaia fondata su ragioni di utilità e convenienza (o altrimenti detto "merito") agevolmente apprezzabili già al momento della candidatura dello stesso al finanziamento poi accordato; ragioni, peraltro, evincibili dal contenuto della convenzione di comodato prot. n. 5032 del 16/10/2023 ed idonee ad integrare l'insorgenza di diritti ed obblighi reclamabili, ove non adempiuti, nella competente sede giudiziaria civile.

Sempre in termini generali ed astratti, il Collegio si limita a rappresentare che la scelta di non realizzare un intervento già ammesso a "finanziamento vincolato" non consente all'Ente "rinunciatario" di poter disporre altrimenti di quelle somme per ulteriori finalità ritenute meritevoli di maggiore apprezzamento, non essendo tali risorse riconducibili al bilancio comunale, alla stregua di quelle liberamente utilizzabili.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata la Sezione Regionale di Controllo dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Acerenza.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Acerenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio dell'8 settembre 2026.

Il Presidente - Relatore

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria l'8 settembre 2026

Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO